CAMERA DEI DEPUTATI N. 3532

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato VIZZINI

Presentata il 19 dicembre 1961

Disposizioni per l'esodo volontario dei magistrati

ONOREVOLI COLLEGHI ! — In seguito alla disposta sospensione dei concorsi per titoli, si è venuta a creare una grave stasi nelle promozioni dei magistrati in appello ed in cassazione. Una stasi che perdura da qualche anno a questa parte, in dipendenza anche del fatto che ancora non è stato approvato dal Parlamento il progetto di legge contemplante il nuovo sistema di progressione in carriera dei magistrati.

Per effetto di tale stasi, un numero considerevole di magistrati, che va aumentando di anno in anno, attende pazientemente la promozione a magistrato di appello e di cassazione; il che ha determinato il formarsi di una pletora di magistrati di prima istanza anziani, con oltre vent'anni di servizio effettivo, ancora non investiti delle funzioni superiori di consigliere di Corte d'Appello, nonché il verificarsi di un eccessivo affollamento dell'organico dei magistrati d'appello in paziente attesa di promozione in Cassazione.

Di qui, l'urgente necessità di estendere ai magistrati le disposizioni della legge 27 febbraio 1955, n. 53, sull'esodo volontario dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato, onde far sì che codesta pletora di magistrati di tribunale e d'appello anziani, mediante lo sfollamento volontario di molti di essi, venga notevolmente a ridursi; ciò potrà consentire a coloro che rinunzieranno all'esodo di accedere alle funzioni superiori con tranquillante, ragionevole rapidità.

Verrà così a ristabilirsi, oltre che un clima di distensione e serenità fra i magistrati, un certo equilibrio fra coloro che hanno conseguito la promozione a magistrato d'appello alcuni anni fa, quando, normalmente, era sufficiente un'anzianità di non più di 18 anni di servizio effettivo nelle funzioni inferiori, e coloro che la conseguiranno non appena la lamentata pletora di magistrati anziani risulterà ridotta per effetto dell'esodo consentito dalla presente legge.

Si è ritenuto di non autorizzare lo sfollamento volontario dei magistrati di cassazione e di coloro ai quali manchino non più di cinque anni per il raggiungimento del limite massimo di età previsto dalle vigenti disposizioni per il collocamento a riposo, in quanto non ricorrono le medesime condizioni di eccessivo affollamento dell'organico nei riguardi dei magistrati di cassazione, mentre, per quanto concerne gli altri, il loro esodo, peraltro difficilmente verificabile, non risolverebbe il lamentato inconveniente.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Sono estese ai magistrati le disposizioni della legge 27 febbraio 1955, n. 53, sull'esodo volontario dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato, con le integrazioni di cui agli articoli seguenti.

ART. 2.

Possono chiedere entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il collocamento a riposo i magistrati che abbiano raggiunto o raggiungano per effetto degli aumenti previsti dal successivo comma, il limite di anni venti di effettivo servizio. Potranno, altresì, chiedere il collocamento a riposo i magistrati che abbiano superato il detto limite. Non potranno valersi di tale facoltà i magistrati di cassazione e coloro ai quali manchino non più di cinque anni per il raggiungimento del limite massimo di età previsto dalle vigenti disposizioni per il collocamento a riposo.

ART. 3.

I posti che in applicazione della presente legge si renderanno vacanti nel ruolo organico della magistratura saranno coperti, quelli riguardanti i magistrati di tribunale, mediante pubblici concorsi, e quelli riguardanti i magistrati d'appello, mediante un corrispondente aumento dei posti attribuibili per scrutinio e per concorso.

ART. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto mediante corrispondente riduzione del fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso scritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1961-62.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.